

Numero 49098 di Repertorio Numero 17920 di Raccolta
 COSTITUZIONE DI FONDAZIONE
 Repubblica Italiana

Il nove Giugno millenovecentonovantotto, in Acqui Terme, via Enrico Fermi numero 4.

Avanti a me Luigi Oneto Notaio alla residenza di Alessandria, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, ed in presenza dei signori:

GIOVANNI BO, operaio, nato ad Acqui Terme il 30 aprile 1952, residente in Maranzana, via Roma numero 34;
 don DAMIANO CRESTO, sacerdote, nato a Maranzana il 6 gennaio 1927, residente in Alice Bel Colle, Piazza Guacchione 5;
 testi noti, idonei ed a questo atto richiesti.

E' comparsa la signora:

IRMA TERESA CROSIO, Vedova Zaccone, pensionata, nata ad Acqui Terme il 1° marzo 1914, con domicilio fiscale e residenza in Acqui Terme, via Enrico Fermi numero 4, codice fiscale CRS RTR 14C41 A052C come dichiara.

Quale comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, premesso che intende promuovere l'istituzione di una Fondazione da denominarsi "AURORA" con le finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua attività;

ciò premesso

essa signora Irma Teresa Crosio Vedova Zaccone, per realizzare la costituzione della Fondazione dichiara quanto segue:

- 1° E' costituita ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile la "FONDAZIONE AURORA - O.N.L.U.S.", avente sede in Acqui Terme, via Marconi numero 38.
- 2° La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; pertanto, escluso ogni fine di lucro, ha per scopo esclusivo l'attuazione - limitatamente al territorio della Regione Piemonte - di iniziative di assistenza e beneficenza pubblica e privata; in particolare si propone l'assistenza a persone bisognose e ad Enti Pubblici e Privati deputati a svolgere attività assistenziale e sanitaria-assistenziale.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste all'articolo 10, punto a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

- 3° La Fondazione sarà retta, amministrata e svolgerà attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto che la comparente mi esibisce e che previa sottoscrizione della medesima, dei testimoni e di me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me datane alla comparente, presenti i testi,

- 4° A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione la Comparente assegna alla stessa, facendo ad essa donazione, la

Registrato
 in Alessandria
 Il 29.6.1998
 N. 1648
 Serie 1^v
 L. 252000



somma di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) che verrà depositata nel conto corrente intestato alla Fondazione presso la Filiale di Acqui Terme del CREDITO ITALIANO S.p.A. (che in prosieguo fungerà da primo tesoriere della Fondazione).

Detta donazione è fatta sotto la condizione sospensiva del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita, da parte della Regione Piemonte, mediante Decreto del Presidente della Giunta Regionale, con conseguente attribuzione della personalità giuridica.

5° La fondatrice determina come segue la composizione del primo Consiglio di Amministrazione, anche in deroga alle norme statutarie:

dottor Giovanni Poggio, nato a Malvicino il 10 marzo 1943, residente in Acqui Terme, via Marconi numero 38, consulente del lavoro: Presidente;

don FRANCO CRESTO, nato a Maranzana il 7 dicembre 1938, residente in Acqui Terme, Piazza San Francesco numero 3, Parroco pro tempore della Parrocchia di San Francesco in Acqui Terme: membro;

ANNA MARIA OLGATI, nata a Guanzate il 1° Gennaio 1949, residente in Grogna, Frazione Val D'Orgiero numero 15: membro.

Il Consiglio come sopra nominato rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2018.

6° La comparente conferisce mandato al Presidente dottor Giovanni Poggio perchè abbia a presentare istanze necessarie ed utili per il riconoscimento giuridico della Fondazione e per ogni successivo incumbente, conferendo allo stesso ogni più ampio potere, ivi compreso quello di apportare ogni eventuale modifica all'atto costitutivo ed allo statuto che potesse essere richiesta o suggerita dalle competenti autorità.

7° Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla Fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dalla comparente, espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali, le disposizioni dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 numero 346 e dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 Dicembre 1997 n. 460.

Richiesto Notaio ho rogato questo atto di cui alla presenza dei testi ho dato lettura alla Comparente che approvandolo lo sottoscrive con i testimoni e me Notaio.

Consta di quattro pagine di un foglio scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: CROSIO IRMA TERESA ved. Zaccone

BO GIOVANNI

Don CRESTO DAMIANO

LUIGI ONETO Notaio



Allegato "A" al numero 17920 di Raccolta

STATUTO

DELLA FONDAZIONE "AURORA"

Articolo 1°) E' costituita, senza limiti di durata, per iniziativa e dotazione patrimoniale della signora Irma Teresa Crosio vedova Zaccone, la "FONDAZIONE AURORA - O.N.L.U.S.",

La Fondazione ha sede in Acqui Terme, via Marconi numero 38.

Articolo 2°) La Fondazione ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale; pertanto, escluso ogni fine di lucro, ha per scopo esclusivo l'attuazione - limitatamente al territorio della Regione Piemonte - di iniziative di assistenza e beneficenza pubblica e privata; in particolare si propone l'assistenza a persone bisognose e ad Enti Pubblici e Privati deputati a svolgere attività assistenziale e sanitaria-assistenziale.

A tal fine la Fondazione potrà erogare contributi ad Enti od Istituti, pubblici o privati, erogare contributi ed oblazioni per iniziative riconducibili agli obiettivi sopra elencati.

La valutazione e la decisione di intervenire o non intervenire economicamente ed in quale misura è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione e, in caso di urgenza, del Presidente, con espressa esclusione di ogni ingerenza esterna.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste all'articolo 10, punto a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

Articolo 3°) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla somma iniziale di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) conferita dalla fondatrice all'atto costitutivo;
- b) dagli ulteriori beni che potranno pervenire per effetto di donazioni, eredità, oblazioni.

Alla Fondazione è consentito di acquistare, ricevere e detenere la proprietà di beni immobili e mobili.

Gli immobili possono essere alienati ed il relativo ricavato dovrà essere reimpiegato in altri beni immobili od in Titoli di Stato, oppure destinato al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Articolo 4°) La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi coi redditi del proprio patrimonio e con ogni altra entrata, contributo, elargizione, comunque derivabile, e non destinata ad accrescere il patrimonio.

Non concorrono alla formazione del patrimonio le elargizioni, anche eccezionali, destinate al realizzo di immediate finalità specifiche.

Articolo 5°) L'esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo, con la relazione dello stesso Consiglio.

Articolo 6°) La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, compreso il Presidente.

Venendo a mancare per morte o per altra causa alcuno dei tre membri, gli altri procederanno alla surrogazione e così in perpetuo, in modo che l'elezione dei detti amministratori sia fatta sempre e soltanto dai rimanenti in carica.

Articolo 7°) In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione o quando, per qualsiasi motivo (dimissioni, morte, decadenza, eccetera), venissero a mancare tutti gli amministratori senza che sia stato possibile surrogarli la nomina dei consiglieri verrà fatta dal Parroco pro tempore della Parrocchia di Cassine.

Articolo 8°) Le cariche sono gratuite, salva la corresponsione di un gettone per la partecipazione alle sedute del Consiglio e salvo il rimborso delle spese.

Articolo 9°) Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Può delegare parte dei propri poteri a membri del Consiglio o anche, per determinati affari, a terzi, ed avvalersi di esperti e professionisti.

Nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio ed eventualmente anche di volta in volta ad ogni seduta.

Articolo 10°) Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo, nonchè ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno due membri del Consiglio.

Il Conto Consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Articolo 11°) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in caso di suo impedimento od assenza, dal Consigliere più anziano di età, con avviso da recapitare almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

In caso di urgenza è consentita la convocazione anche telefonica o telegrafica, purchè effettuata con preavviso di almeno ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione deve precisare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli affari da trattare.

Articolo 12°) Per la validità dell'adunanza del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono valide se prese con la maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' in ogni caso richiesta la maggioranza di due membri del Consiglio per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio annuale, alla modifica del presente statuto, o ad ogni atto di amministrazione straordinaria del patrimonio,

*Comitato
TECNICO*

nonchè alla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione.

Le adunanze sono normalmente tenute nella sede della Fondazione.

Articolo 13°) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 14°) I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente.

Articolo 15°) I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

Articolo 16°) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Cura l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio.

Adotta in ogni caso d'urgenza tutti i provvedimenti reclamati dalla necessità, salvo riferirne al Consiglio, in seduta da convocarsi entro quindici giorni.

Articolo 17°) Il servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto Bancario prescelto dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18°) In caso di estinzione dell'Ente il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di Enti o Fondazioni non lucrative di utilità sociale, con finalità simili a quelle della Fondazione, individuati dal Consiglio di Amministrazione, e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19°) Gli utili o gli avanzi di gestione verranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non si può procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e di avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 20°) Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile sulle Fondazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Acqui Terme, 9 Giugno 1998

Firmati: CROSIO IRMA TERESA ved. Zaccone
BO GIOVANNI - Don CRESTO DAMIANO
LUIGI ONETO Notaio

La presente copia composta di cinque pagine è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso fiscale in carta libera

Alessandria, 2 novembre 1998

Luigi Oneto

